

Deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 2010, n. 51-408

D.G.R. n. 92-9422 dell'1.08.2008 "Definizione del fabbisogno di prestazioni sanitarie e della conseguente capacità produttiva" - Modifica ambito di applicazione.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

La deliberazione n. 98-9422 dell'1.08.2008 "Definizione del fabbisogno di prestazioni sanitarie e della conseguente capacità produttiva" e s.m.i. ha individuato le modalità e i termini del procedimento di autorizzazione alla realizzazione, adeguamento, trasformazione, diversa utilizzazione o trasferimento di strutture finalizzate all'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie con riferimento alle tipologie di cui alla lett. b) dell'art. 8-ter, comma 1, del d.lgs. 502/92 e s.m.i., ovvero strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale e di *day surgery* di tipo C.

Le modalità e i termini per la verifica di compatibilità del progetto vengono specificati dalla medesima deliberazione nell'allegato A che, al punto 2, individua le diverse tipologie di intervento da sottoporre a valutazione regionale e precisamente:

- adeguamento a norme nazionali e/o regionali: la verifica mira a verificare che l'intervento non produca ampliamento della capacità produttiva;
- trasferimento in altra sede, a parità di capacità produttiva: la verifica è relativa alla compatibilità territoriale;
- incremento della capacità produttiva: la verifica è relativa al fabbisogno non coperto dall'attuale capacità produttiva;
- trasferimento in altra sede, con incremento della capacità produttiva: la verifica è relativa al fabbisogno non coperto dall'attuale capacità produttiva ed alla compatibilità territoriale;
- costruzione di nuova struttura senza dismissione di una preesistente struttura: la verifica è relativa al fabbisogno non coperto dall'attuale capacità produttiva ed alla compatibilità territoriale.

L'applicazione della suddetta deliberazione ha determinato la formalizzazione di un procedimento amministrativo complesso che, per alcune tipologie di intervento, si è rilevato ridondante rispetto a quanto indicato nella premessa del provvedimento stesso, laddove si definisce il parere di compatibilità quale strumento di controllo della "complessiva capacità produttiva dei servizi sanitari".

Premesso quanto sopra si ritiene opportuno, quindi, procedere alla modifica dell'allegato A, punto 2 "Strutture soggette a verifica di compatibilità, ambito di applicazione" per quelle tipologie di intervento che non comportano potenziali modifiche alla capacità produttiva delle singole strutture interessate. A tal fine si propone la seguente modifica alle tipologie di intervento ed i relativi limiti di inclusione ed esclusione dal parere di compatibilità previsto dalla D.G.R. n. 98-9422 dell'1/08/2008 e s.m.i.:

a) adeguamento a norme nazionali e/o regionali: la verifica mira a verificare che l'intervento non produca ampliamento della capacità produttiva

Tale fattispecie viene esclusa dalla valutazione di compatibilità a condizione che la struttura descriva chiaramente e preventivamente l'intervento programmato.

E' evidente che tale esclusione può essere presa in considerazione solo a condizione che l'intervento proposto dalla struttura non preveda ampliamenti di posti letto, e/o specialità ambulatoriali e/o ampliamento capacità produttiva.

Restano obbligatorie le procedure autorizzative previste dalla normativa vigente, nonché eventuali verifiche per il mantenimento dei requisiti di accreditamento nel caso di struttura già accreditata con il SSN..

b) trasferimento in altra sede, a parità di capacità produttiva: la verifica è relativa alla compatibilità territoriale.

In caso di struttura che opera in ambito esclusivamente privatistico la tipologia prevista può essere trattata come la casistica di cui al punto a) a condizione che il trasferimento avvenga all'interno della stessa ASL.

Nel caso di struttura accreditata con il SSR, titolare di accordo contrattuale, la tipologia prevista può essere trattata come la casistica di cui al punto a) a condizione che il trasferimento avvenga all'interno della stessa ASL. In tal caso, però, il trasferimento dovrà essere concordato con l'ASL sul cui territorio insiste la struttura stessa.

Per tale fattispecie non si rende necessaria l'espressione del parere di compatibilità previsto dalla D.G.R. n. 98-9422 dell'1/08/2008 e s.m.i., ma l'accordo tra ASL e struttura dovrà essere oggetto di comunicazione all'Assessorato.

Nel caso di trasferimento di strutture all'interno della città di Torino dall'ASL TO 1 all'ASL TO 2 o viceversa, l'accordo dovrà essere raggiunto con entrambe le Aziende.

Per entrambe le tipologie di situazione descritte restano obbligatorie le procedure autorizzative previste dalla normativa vigente, nonché eventuali verifiche per il mantenimento dei requisiti di accreditamento nel caso di struttura già accreditata con il SSN..

c) incremento della capacità produttiva: la verifica è relativa al fabbisogno non coperto dall'attuale capacità produttiva

d) trasferimento in altra sede, con incremento della capacità produttiva: la verifica è relativa al fabbisogno non coperto dall'attuale capacità produttiva ed alla compatibilità territoriale

e) costruzione di nuova struttura senza dismissione di una preesistente struttura: la verifica è relativa al fabbisogno non coperto dall'attuale capacità produttiva ed alla compatibilità territoriale.

Visto il d. lgs. 502/1992 e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. 98-9422 dell'1.8.2008;

vista la D.G.R. n. 8-12496 del 9/11/2009;

la Giunta Regionale con voto unanime,

delibera

- di modificare l'allegato A, punto 2, della D.G.R. n. 98-9422 dell'1.8.2008, relativo al capitolo "Strutture soggette a verifica di compatibilità, ambito di applicazione", e specificatamente il capoverso che tratta delle diverse tipologie di intervento sottoposte alla verifica di compatibilità, sostituendo quanto descritto con il seguente testo:

a) adeguamento a norme nazionali e/o regionali: la verifica mira ad appurare che l'intervento non produca ampliamento della capacità produttiva

Tale fattispecie viene esclusa dalla valutazione di compatibilità a condizione che la struttura descriva chiaramente e preventivamente l'intervento programmato.

Tale esclusione potrà trovare applicazione solo quando l'intervento proposto dalla struttura non preveda ampliamenti di posti letto, e/o specialità ambulatoriali e/o ampliamento capacità produttiva.

b) trasferimento in altra sede, a parità di capacità produttiva: la verifica è relativa alla compatibilità territoriale

In caso di struttura che opera in ambito esclusivamente privatistico la tipologia prevista può essere trattata come la casistica di cui al punto a), a condizione che il trasferimento avvenga all'interno della stessa ASL.

Nel caso di struttura accreditata con il SSR, titolare di accordo contrattuale, la tipologia prevista può essere trattata come la casistica di cui al punto a), ma il trasferimento dovrà essere concordato con l'ASL sul cui territorio insiste la struttura stessa.

L'accordo tra ASL e struttura dovrà essere oggetto di comunicazione all'Assessorato.

Nel caso di trasferimento di strutture all'interno della città di Torino dall'ASL TO 1 all'ASL TO 2 o viceversa, l'accordo dovrà essere raggiunto con entrambe le Aziende.

c) incremento della capacità produttiva: la verifica è relativa al fabbisogno non coperto dall'attuale capacità produttiva.

d) trasferimento in altra sede, con incremento della capacità produttiva: la verifica è relativa al fabbisogno non coperto dall'attuale capacità produttiva ed alla compatibilità territoriale.

e) costruzione di nuova struttura senza dismissione di una preesistente struttura: la verifica è relativa al fabbisogno non coperto dall'attuale capacità produttiva ed alla compatibilità territoriale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 della Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)